

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
640/2014/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI SU BASE ORARIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008 GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10), come successivamente modificata ed integrata;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIME) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM;

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/COM;
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10;
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11;
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/COM;
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/COM;
- il documento per la consultazione 17 aprile 2014, 180/2014/R/EEL;
- il documento per la consultazione 7 agosto 2014, 429/2014/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 429/2014/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed individua nell’Acquirente Unico il Gestore del SII, affidando all’Autorità il compito di identificare i processi gestiti nell’ambito del SII, nonché la definizione e la modalità di attuazione dei medesimi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIME disciplina gli obblighi e le tempistiche con i quali l’impresa di distribuzione mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
- con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, l’articolo 18 del TIME prevede che le imprese distributrici mettano a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, ed entro il giorno venti dello stesso mese i dati validati, non già comunicati come tali;

- la deliberazione 65/2012/R/eel, come prima attuazione alle disposizioni di cui alla legge 27/12, ha disposto la razionalizzazione e la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese distributrici e utenti del dispacciamento relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, anche in occasione dello *switching*, con l'obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati, identificando anche una soluzione tecnologicamente adeguata allo scambio dei dati nell'ambito del SII;
- la disciplina del *settlement* ai sensi del TIS, tra le altre cose, prevede che le imprese distributrici mensilmente aggregino i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
- al fine di consentire l'espletamento delle attività di *settlement*, le imprese distributrici inviano i dati di cui al punto precedente a Terna per la determinazione delle partite fisiche ed economiche relative a ciascun punto di prelievo incluso nel contratto di dispacciamento dell'utente;
- sebbene gli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel siano pienamente attuati, sussistono tuttora problemi rilevanti di riconciliazione tra dati di misura relativi al servizio di trasporto, dati di misura aggregati relativi al *settlement* e anagrafica di riferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento di consultazione 429/2014/R/EEL, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito all'avvio di una sperimentazione che prevede la messa a disposizione anche del SII dei dati di misura da parte delle imprese distributrici; in particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che tale sperimentazione debba essere inizialmente circoscritta esclusivamente ai punti di prelievo con trattamento orario;
- in dettaglio, la sperimentazione proposta prevede l'invio al SII dei dati di misura orari trasmessi ai sensi del TIME dalle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento e degli stessi dati inviati in forma aggregata a Terna ai fini del *settlement* mensile ai sensi del TIS;
- quanto previsto al punto precedente, date le informazioni già presenti nel SII, potrebbe consentire fin da subito di effettuare un puntuale monitoraggio della corretta applicazione delle citate disposizioni di cui al TIME; inoltre la disponibilità delle misure orarie aggregate consentirà al SII di verificare la coerenza dei dati aggregati inviati a Terna dalle imprese distributrici ai fini del *settlement* con i dati anagrafici presenti nel RCU;
- anche al fine di ottemperare alle sopracitate disposizioni di legge, la sperimentazione darebbe al SII la possibilità di migliorare la gestione dei flussi dei dati di misura prodotti dalle imprese distributrici e fornire importanti indicazioni

circa le modalità e le tempistiche secondo le quali prevedere la messa a disposizione di tali dati agli utenti del trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati in relazione all'invio sperimentale delle misure orarie e degli aggregati al SII proposto nel documento per la consultazione 429/2014/R/EEL, è emersa una generale condivisione in merito all'avvio della sperimentazione al fine di testare i miglioramenti che potrebbero aversi in termini di rispetto degli obblighi informativi e di qualità dei dati, attraverso l'attività di controllo e monitoraggio effettuata dal SII;
- in particolare, è stato espresso apprezzamento per la possibilità di verificare attraverso il SII le misure orarie di propria competenza e la coerenza di queste ultime con i dati aggregati inviati ai fini del *settlement*, e parere favorevole affinché il SII svolga attività di controllo della coerenza dei dati messi a disposizione dalle imprese di distribuzione con l'anagrafica ufficiale di competenza di ciascun utente del dispacciamento presente nel RCU;
- è stato, altresì, auspicato dai soggetti interessati, che:
 - a) rientri nell'ambito della sperimentazione anche l'invio delle rettifiche delle curve orarie;
 - b) il SII dia evidenza separata delle curve aggregate dei distributori sottesi e di riferimento;
 - c) ci sia la possibilità di avere i dati con il dettaglio del POD e del livello di tensione;
- gli utenti del dispacciamento hanno, inoltre, espresso parere favorevole affinché, a tendere, possa esserci un'evoluzione che porti ad una gestione completa da parte del SII dei flussi di misura;
- un distributore ed alcune associazioni di utenti del dispacciamento e di imprese di distribuzione, pur riconoscendo il valore aggiunto insito nella sperimentazione, hanno evidenziato l'esigenza di avere maggiore chiarezza del quadro generale del progetto che si intende intraprendere in tema di responsabilità e *governance* nella gestione delle misure;
- al fine di minimizzare gli impatti sulla gestione delle attività e sui sistemi informativi delle imprese di distribuzione sono state proposte due soluzioni tecniche alternative: la prima che prevede la messa a disposizione delle imprese distributrici di una vista specifica sul proprio portale *web* per l'acquisizione dei dati da parte del SII, la seconda che prevede la definizione di una specifica tecnica per l'invio diretto e automatizzato dei dati al SII;
- è stata, inoltre, evidenziata una criticità in merito alla possibilità di inviare al SII i dati di misura aggregati ai fini del *settlement* con il dettaglio del singolo POD, poiché tale previsione potrebbe generare un notevole onere gestionale e un generale appesantimento delle attività.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 38, del TIS, mensilmente il SII già riceve dalle imprese distributrici di riferimento i dati del PRA e del delta PRA, ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- la standardizzazione dei flussi di misura già implementata e consolidata è tale da consentire in tempi brevi la messa a disposizione contestuale del SII dei dati di misura orari inviati dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto, a partire dai dati di competenza gennaio 2015, messi a disposizione nel mese di febbraio 2015;
- la fase iniziale della sperimentazione consentirà al SII di effettuare le prime acquisizioni dei dati e la valutazione degli sviluppi necessari da implementare al fine di gestire in modo sicuro ed efficiente le attività di monitoraggio dei flussi, di verifica dei dati di misura rispetto all'anagrafica presente nel RCU e di aggregazione degli stessi per utente del dispacciamento;
- l'entrata in vigore completa della sperimentazione potrà avvenire solo a valle dell'implementazione degli sviluppi informativi previsti nelle specifiche tecniche predisposte dal Gestore del SII in relazione alle modalità di esecuzione della sperimentazione;
- in una fase successiva la sperimentazione potrà ampliare l'ambito di applicazione ed essere estesa anche ai dati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria, previa verifica da parte dell'Autorità della corretta gestione dei flussi attraverso il SII e del valore aggiunto apportato dalla sperimentazione in termini sia di rispetto delle tempistiche e delle modalità di invio dei dati previsto ai sensi del TIME, sia di affidabilità dei dati aggregati messi a disposizione per il *settlement* mensile;
- la sperimentazione metterà il SII nelle condizioni di poter gestire i flussi dei dati di misura prodotti dalle imprese distributrici, gli stessi potrebbero essere trasmessi a Terna in anticipo rispetto all'invio dei dati previsto dal TIS per le attività di *settlement*; in tale eventualità Terna potrebbe effettuare una stima più corretta dell'esposizione degli utenti del dispacciamento nel processo di determinazione e monitoraggio delle garanzie prestate nell'ambito del contratto di dispacciamento;

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere ad avviare la sperimentazione proposta nel documento per la consultazione 429/2014/R/EEL, consistente nella messa a disposizione del SII:
 - a) dei flussi contenenti i dati di misura orari trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto ai sensi del comma 18.3 del TIME, secondo i formati previsti dall'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/eel;
 - b) dei dati aggregati relativi ai punti di prelievo trattati orari trasmessi alle imprese distributrici di riferimento e a Terna nell'ambito del *settlement* ai sensi del TIS;

- includere nella suddetta sperimentazione anche i flussi relativi alle rettifiche ai dati di misura orari trasmessi agli utenti del trasporto ai sensi del comma 18.7 del TIME, al fine di consentire una completa riconciliazione dei dati;
- prevedere che la messa a disposizione del SII dei dati di misura orari, nonché delle relative rettifiche, avvenga contestualmente alla messa a disposizione degli utenti del trasporto, secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIME;
- prevedere che le imprese distributrici sottese e le imprese distributrici di riferimento, nell'ambito della trasmissione mensile dei dati di misura funzionali al *settlement*, rispettivamente inviati alle proprie imprese distributrici di riferimento e a Terna, mettano parallelamente a disposizione del SII i dati relativi ai punti di prelievo trattati orari secondo le medesime tempistiche;
- non modificare, almeno nella fase iniziale, i flussi utilizzati per l'invio dei dati di misura aggregati ai fini del *settlement* ai sensi del TIS e prevedere che vengano inviati al SII gli stessi dati attualmente trasmessi alle imprese distributrici di riferimento e a Terna, senza il dettaglio del singolo POD.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che la suddetta sperimentazione venga implementata gradualmente, per cui, nella fase di avvio, il SII renda disponibili alle imprese di distribuzione modalità semplificate per la messa a disposizione dei dati relativi al mese di gennaio 2015, da effettuarsi nel mese di febbraio 2015;
- stabilire che il SII, parallelamente alla fase di avvio di acquisizione dei dati messi a disposizione dalle imprese distributrici, predisponga le specifiche tecniche finalizzate all'introduzione di modalità specifiche per l'acquisizione dei dati e all'implementazione delle attività di monitoraggio dei flussi informativi ricevuti e di verifica della coerenza dei dati di misura con i dati di anagrafica relativi a ciascun utente presenti nel RCU e con i dati aggregati trasmessi a Terna ai fini del *settlement*, a partire dai dati relativi al mese di aprile 2015;
- prevedere che il SII possa rendere disponibili a Terna i dati di misura orari ricevuti dalle imprese di distribuzione, ai fini di una più corretta stima dell'esposizione finanziaria degli utenti del dispacciamento nel processo di determinazione e monitoraggio delle garanzie;
- prevedere che il Gestore del SII predisponga mensilmente un report per l'Autorità qualora si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione e segnali alle imprese distributrici di competenza le anomalie riscontrate in termini di conformità e completezza dei flussi informativi

DELIBERA

Articolo 1

Messa a disposizione del SII dei dati di misura orari

- 1.1 Le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione del SII:
 - a) i dati di misura relativi ai punti di prelievo con trattamento orario trasmessi agli utenti del dispacciamento, ai sensi del comma 18.3, lettere a) e b) del TIME;
 - b) i dati di misura rettificati in correzione di dati precedentemente comunicati, relativi ai punti di prelievo con trattamento orario, trasmessi agli utenti del trasporto ai sensi del comma 18.7 del TIME.
- 1.2 I dati di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione del SII contestualmente alla messa a disposizione degli utenti del trasporto, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.

Articolo 2

Messa a disposizione del SII dei dati di misura orari aggregati ai fini del settlement

- 2.1 Le imprese distributrici sottese sono tenute a mettere a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di prelievo con trattamento orario aggregati per utente del dispacciamento, come trasmessi mensilmente alle imprese distributrici di riferimento ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica secondo quanto previsto al comma 37.1 lettera b) del TIS e nelle tempistiche previste al medesimo comma.
- 2.2 Le imprese distributrici di riferimento sono tenute a mettere a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di prelievo con trattamento orario aggregati per utente del dispacciamento, come trasmessi mensilmente a Terna ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica secondo quanto previsto al comma 38.1 lettera b) del TIS e nelle tempistiche previste al medesimo comma.
- 2.3 I dati di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione del SII secondo le modalità definite dal Gestore del SII.

Articolo 3

Disposizioni per il SII

- 3.1 Il SII mensilmente effettua:
 - a) il monitoraggio del rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di cui al precedente Articolo 1 da parte delle imprese distributrici;

- b) la verifica di coerenza, per ciascun utente del trasporto, tra i dati di cui al precedente Articolo 1 e i dati di cui al RCU;
 - c) la verifica di coerenza, per ciascun utente del trasporto, tra i dati di cui al precedente Articolo 1, i dati di cui al precedente Articolo 2 e i dati di cui al RCU.
- 3.2 Qualora il monitoraggio di cui al comma 3.1, lettera a) dia evidenza di situazioni non conformi alle disposizioni di cui alla deliberazione 65/2012/R/eel e al TIME, il Gestore del SII provvede a darne evidenza alle imprese distributrici di competenza.
- 3.3 Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 3.1, lettere b) e c) diano risultati incoerenti, il Gestore del SII provvede a segnalare le anomalie riscontrate alle imprese distributrici di competenza.
- 3.4 Il Gestore del SII, mensilmente, predispose e invia all’Autorità una reportistica *ad hoc* nei casi in cui si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione vigente.
- 3.5 Le modalità e le tempistiche di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono definite dal Gestore del SII.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento si applicano a partire dai dati di competenza gennaio 2015, resi disponibili nel corso del mese di febbraio 2015.
- 4.2 Le modalità di messa a disposizione dei dati di cui agli articoli 1 e 2 sono definite dal Gestore del SII, prevedendo inizialmente modalità semplificate con riferimento ai dati di competenza del primo trimestre 2015.
- 4.3 Il Gestore del SII, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica le Specifiche Tecniche relative a:
- a. le modalità con le quali le imprese di distribuzione sono tenute a mettere a disposizione i dati di cui agli articoli 1 e 2, a partire dai dati di competenza aprile 2015;
 - b. le disposizioni di cui all’articolo 3.
- 4.4 Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano successivamente alla implementazione degli sviluppi informativi previsti dalle Specifiche Tecniche di cui al comma 4.3, lettera b).
- 4.5 Il SII aggrega per utente del dispacciamento e trasmette a Terna le curve orarie messe a disposizione dalle imprese distributrici ai sensi del comma 1.1 lettera a),

ricevute entro i termini di cui al comma 18.3, lettere a) e b) del TIME, al fine di fornire ulteriori elementi finalizzati ad una più corretta valutazione dell'esposizione finanziaria degli utenti del dispacciamento nell'ambito della quantificazione delle garanzie.

- 4.6 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.
- 4.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni